

CONTRATTO PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DI TURISMO TORINO E PROVINCIA

E SERVIZI CONNESSI

Premesso che

- in data 05/07/2018, Turismo Torino e Provincia ha indetto la procedura per il servizio in oggetto, mediante avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito istituzionale di Turismo Torino e Provincia, www.turismotorino.org, sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it/governo/bollettino, sull'albo camerale della Camera di Commercio di Torino, www.to.camcom.it/albo-camerale e sul sito della Città di Torino nella sezione Appalti e Bandi, come da Determinazione del Presidente del Consorzio del 05/07/2018;

- hanno risposto al suddetto avviso entro il termine previsto del 20/07/2018, n. 4 ditte;

- in data _____ è stata espletata la procedura negoziata su MePA per i servizi di connettività di Turismo Torino e Provincia, per la prestazione di servizi connessi, nonché per la fornitura delle apparecchiature elencate nel capitolato tecnico in comodato d'uso gratuito, per un importo complessivo pari ad Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) IVA esclusa, di cui Euro 70.500,00 (settantamilacinquecento/00) quale base d'asta per la prestazione dei suddetti servizi, comprensivi del costo di attivazione e del costo di esercizio per tutta la durata contrattuale (di 36 mesi), ed Euro 1.500 (millecinquecento/00) per gli oneri della sicurezza da rischio di interferenza non soggetti a ribasso. Il valore annuo del servizio in oggetto è di € 24.000,00 IVA esclusa;

- l'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

- sono state presentate n. ___ offerte nei termini previsti dagli atti di gara;

- a seguito dell'esperimento della predetta procedura di gara, l'appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente a _____, che ha presentato l'offerta al prezzo più basso;

- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l. (Cod. Fisc. 07401840017), con sede in Torino, Via Maria Vittoria 19, in persona del Direttore Daniela Broglio domiciliata per la carica presso la sede di TURISMO TORINO E PROVINCIA, di seguito denominata "Committente".

E

la _____ rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante della Società, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Società medesima, di seguito denominata "Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – DISCIPLINA DELL'APPALTO

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.
- 1.2 Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non allegati:
- a) la lettera di invito nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
 - b) l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara, con i relativi allegati;
 - c) il capitolato tecnico.
 - d) la garanzia definitiva presentata dall'Appaltatore;
- 1.3 Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) Lettera Invito, Offerta Tecnica ed Economica; (II) Capitolato tecnico ed altri documenti allegati al presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO

- 2.1 L'oggetto del presente contratto (qui di seguito denominato "Contratto") consiste nello svolgimento da parte dell'Appaltatore dei servizi di cui al capitolato speciale allegato al presente contratto, che qui si intende integralmente richiamato, consistente riassuntivamente nei servizi relativi alla connettività Internet e servizi connessi, nonché nella fornitura, in comodato d'uso gratuito, della strumentazione necessaria all'attuazione del servizio, da effettuarsi nei termini e con le modalità di cui al medesimo capitolato speciale allegato;

ART. 3– DURATA

- 3.1 La consegna delle apparecchiature in comodato d'uso, e l'attivazione (start up) del servizio di connettività dovrà avvenire entro e non oltre il 17/12/2018 pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.1.

- 3.2 La durata del servizio di connettività, dei servizi connessi e della fornitura delle apparecchiature in comodato d'uso gratuito così come sopra individuati, è di **un anno** decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto, con opzione di rinnovo di anno in anno per un massimo di 2 volte, fino ad una durata massima del contratto pari a 3 anni, previa espressa comunicazione della Committente da inoltrarsi tramite posta certificata 60 gg prima della scadenza.
- 3.3 Nel caso in cui la committente, ricorrendone i presupposti, abbia disposto l'esecuzione in via d'urgenza, i suddetti termini decorrono dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

ART. 4 – PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1. Il corrispettivo contrattuale annuale dovuto dalla Committente corrisponde all'ammontare totale di tutti i servizi e della fornitura in comodato d'uso della strumentazione ai sensi del precedente art. 2 e dal capitolato speciale allegato.

Esso è determinato sulla base della percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dall'aggiudicatario rispetto al valore posto a base d'asta (Euro 70.500 IVA esclusa), pari all' ___ per 3 anni a cui si devono sommare € 1.500.00 relativi agli oneri da interferenza non soggetti a ribasso. Per determinare il corrispettivo contrattuale annuale, l'importo complessivo del contratto così ottenuto, andrà suddiviso per 3 (numero di anni massimo di durata del contratto).

- 4.2 Il prezzo è stabilito per tutta la durata del Contratto secondo la percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica dell'aggiudicatario e dovrà intendersi comprensivo del costo di attivazione del servizio, del costo di esercizio e della fornitura delle apparecchiature in comodato d'uso gratuito.
- 4.3 Il ribasso è stato determinato liberamente dall'Appaltatore e pertanto è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni rischio.
- 4.4 Il prezzo di cui al comma precedente per l'attività oggetto del presente contratto verrà corrisposto dal Committente a seguito di ricezione di fatture elettroniche mensili emesse a fronte della prestazione effettuata, con pagamento a 60 gg d.f.f.m..

Il pagamento è subordinato all'incasso da parte di Turismo Torino dei finanziamenti deliberati dagli Enti di riferimento.

- 4.5 L'Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11 del presente Contratto. In particolare il pagamento relativo al presente contratto sarà effettuato a mezzo di correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), di cui si riportano di seguito le coordinate: presso:

IBAN _____

- 4.6 La dichiarazione di cui al precedente comma è resa altresì mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che si allega (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

- 4.7 Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore certificata attraverso D.U.R.C. in corso di validità.

- 4.8 In caso di subappalto, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs.50/2016, Turismo Torino e Provincia corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite ai sensi del successivo art. 10. In tal caso, si riportano anche le coordinate bancarie del conto corrente dedicato del subappaltatore

IBAN _____.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 5.1 Le prestazioni di cui al capitolato tecnico saranno eseguite presso le sedi di TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.. Resta inteso che eventuali spese di trasporto e trasferta saranno poste a carico dell'Appaltatore, il quale nulla potrà pretendere oltre al compenso determinato in sede di offerta.
- 5.2 Tuttavia, per i soli casi in cui sia assolutamente impossibile per l'Appaltatore svolgere la prestazione presso tale sede, questa potrà essere resa presso gli uffici dello stesso Appaltatore, previa comunicazione al Committente.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.

- 6.1 L'Appaltatore si obbliga a garantire l'attivazione del servizio e la consegna della strumentazione in comodato d'uso secondo i tempi e le modalità previste al punto 3.1 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art.7.1.

- 6.2 l'Appaltatore si impegna altresì, alla scadenza del presente contratto, a rimuovere i dispositivi forniti in comodato d'uso ai sensi del punto precedente entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dello stesso, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.1.
- 6.3 l'Appaltatore si impegna a fornire i dispositivi ed a svolgere i servizi oggetto del presente contratto secondo le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico. Nel caso in cui, a seguito dell'eventuale verifica di conformità sui dispositivi consegnati, i dispositivi appaiano non conformi alle caratteristiche sopra individuate, il Committente potrà prevedere l'applicazione di una penale secondo le modalità di cui al successivo art. 7.2 del presente contratto.
- 6.4 l'Appaltatore è comunque responsabile, indipendentemente dalla verifica di conformità delle apparecchiature, per eventuali vizi e difetti non rilevati o rilevabili al momento stesso della verifica delle apparecchiature.
- 6.5 l'Appaltatore assume tutte le obbligazioni di cui al capitolato tecnico, all'offerta ed al Contratto; in caso di violazione il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e facoltà di risoluzione dal contratto, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun ulteriore indennizzo o compenso, sotto qualsiasi forma, rispetto a quello dovutogli per le attività già svolte.
- 6.6 Nel caso in cui, durante il periodo di definizione del presente affidamento, l'Appaltatore non sia più in grado di garantire la consegna delle apparecchiature offerte a causa della messa "fuori produzione" delle stesse da parte della casa produttrice, l'Appaltatore dovrà comunicare tale circostanza alla Committente per iscritto, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi allegando contestualmente idonea dichiarazione.
- 6.7 La dichiarazione di idoneità di cui al punto precedente conterrà precisa indicazione delle apparecchiature offerte in sostituzione, nonché l'attestazione che queste ultime hanno caratteristiche identiche o migliorative rispetto a quelle originariamente offerte. Nel termine di n. 3 (tre) giorni lavorativi dall'invio della predetta comunicazione l'Appaltatore dovrà rendere disponibili alla Committente le apparecchiature per l'effettuazione della verifica tecnica qualora questa lo richieda. Nel caso in cui la Committente richieda la suddetta verifica, questa dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta e, in caso di esito negativo, l'Appaltatore, nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione dell'esito negativo della verifica, dovrà rendere disponibili nuove apparecchiature per l'effettuazione della seconda verifica tecnica se richiesta. In caso di mancata messa a disposizione dell'apparecchiatura sostitutiva e, comunque, in caso di

esito negativo della seconda verifica tecnica, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 12.

6.8 Inoltre, l'Appaltatore ha l'obbligo di:

- osservare le norme ed i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08;
- osservare le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assicurazione relative ad infortuni, previdenza ed assistenza;
- osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la durata del presente contratto;
- eseguire i servizi di cui al presente contratto nel pieno rispetto della normativa vigente, e di quella che dovesse essere emanata nel corso dell'esecuzione del presente contratto.
- non cedere a terzi il contratto in tutto o in parte, a qualsiasi titolo e non subappaltare al di fuori dei limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e di quanto indicato in sede di presentazione dell'offerta;
- depositare in caso di subappalto il contratto con il subappaltatore presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata;
- comunicare il nominativo del Responsabile della fornitura, che assumerà il ruolo di interfaccia dell'Appaltatore nei confronti della Committente entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, dovrà altresì comunicare quali saranno il referente o i referenti responsabili della consegna, dell'assistenza tecnica relativamente alle strumentazioni oggetto del Capitolato, nonché le modalità per contattarli.

6.9 L'Appaltatore si impegna a svolgere il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.

ART. 7. PENALI

- 7.1 Qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel presente contratto ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, la Committente potrà applicare una penalità pari all'1 per mille dell'importo del contratto, per ogni giorno di ritardo.
- 7.2 Inoltre, in caso di esito negativo della verifica di conformità, la Committente potrà applicare una penale pari al 0,25 per mille dell'importo del contratto per ogni dispositivo rilevatosi non conforme. Si specifica che rientra tra le fattispecie di esito negativo della verifica di conformità il caso in cui essa non sia resa possibile per causa imputabile all'Appaltatore.
- 7.3 In caso di interruzione del servizio oltre i tempi indicati nell'offerta tecnica dall'Appaltatore, la Committente potrà applicare una penale di importo variabile tra lo 0,1 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, a seconda del protrarsi del disservizio ed, in particolare:
- 0,1 per mille per il protrarsi del disservizio fino a due giorni;
 - 0,25 per mille se il disservizio si protrae per un tempo da 3 a 5 giorni;
 - 0,5 per mille se il disservizio si protrae per un tempo da 6 a 10 giorni;
 - 0,75 per mille se il disservizio si protrae per un tempo da 11 a 20 giorni;
 - 1 per mille se il disservizio si protrae per più di 20 giorni.
- 7.4 L'applicazione delle penali sarà comunicata dalla Committente all'Appaltatore, anche a mezzo PEC. L'Appaltatore avrà facoltà di fornire chiarimenti entro il termine indicato di volta in volta dalla Committente nella suddetta comunicazione. Trascorso tale lasso di tempo in assenza di riscontro o, comunque, nel caso in cui la Committente ritenga di non poter accogliere le motivazioni fornite dall'Appaltatore, procederà a detrarre gli importi relativi alle penali dai corrispettivi maturati ed oggetto della prima rata successiva alla segnalazione dell'inadempimento e/o del ritardo.

ART. 8 – MODALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità indicate nel capitolato tecnico.

ART. 9 –VARIANTI

- 9.1 Il Committente si riserva la facoltà di apportare, a suo insindacabile giudizio, variazioni al servizio oggetto dell'appalto, con semplice preavviso scritto, fino al massimo, in aumento o diminuzione, di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In caso di rinnovo del contratto, per le annualità successive alla prima, la suddetta variazione in aumento o in diminuzione fino al massimo di un quinto dell'importo annuo del servizio sarà cumulabile con quello delle annualità precedenti, limitatamente alla parte non utilizzata.
- 9.2 Nel caso di cui al comma precedente, l'Appaltatore dovrà mantenere ferme ed invariate le condizioni dell'offerta originaria senza poter formulare eccezioni e/o richiedere indennizzi e/o indennità di qualsivoglia genere.
- 9.3 Il Committente sarà tenuto unicamente al pagamento del servizio svolto e l'Appaltatore nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo dal Committente, nemmeno a titolo di lucro cessante.

ART.10 - SUBAPPALTO

- 10.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta dall'Appaltatore.
- 10.2 Il subappaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo art. 11.
- 10.3 Laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs 50/2016, Turismo Torino e Provincia corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- 11.1 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale di cui all'art. 4 del presente contratto riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo (CIG 7591657188)
- 11.2 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
- 11.3 L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate al Committente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le dichiarazioni di cui al presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui si allega un modello (ALLEGATO C), ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.

- 11.4 Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.
- 11.5 L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro 30 giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla Committente i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi previsti.

ART. 12 – GARANZIE

- 12.1 L'Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva allegata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti.
- 12.2 La garanzia definitiva è rilasciata con le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. Posto che il contratto ha durata annuale, la garanzia è di importo pari al 10% dell'importo contrattuale annuale. Essa opera per tutta la durata del presente Contratto; l'Appaltatore sarà liberato dalla garanzia solo previo consenso in forma scritta della Committente.
- 12.3 In caso di rinnovo del contratto, l'Appaltatore dovrà prestare la suddetta garanzia anche per gli anni successivi al primo, con le modalità e nelle forme di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata prestazione della suddetta garanzia impedisce il rinnovo del contratto.
- 12.4 La cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, pertanto la Committente ha diritto di

rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione di penali.

- 12.5 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione potrà essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO

- 13.1 Il venir meno, durante l'esecuzione del contratto, dei requisiti prescritti nella lettera di invito, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte del Committente.

- 13.2 Il contratto può essere risolto nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

- 13.3 Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il contratto può essere altresì risolto, ad insindacabile giudizio del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di indicare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10 % dell'importo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto;
- nel caso di ingiustificata sospensione del contratto da parte dell'Appaltatore;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali dell'aggiudicatario;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di violazione degli obblighi di tracciabilità di cui al precedente art. 11.

- 13.4 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.

- 13.5 Nel caso di risoluzione, la Committente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di importo equivalente, che sarà comunicata

all'Appaltatore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dei danni subiti ed in particolare essa si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese aggiuntive incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento contrattuale.

- 13.6 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 13.7 Il recesso è ammesso nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
- 13.8 L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal Committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e inefficacia.

ART. 14 –RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

- 14.1 E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose da terzi, in dipendenza o in connessione dell'esecuzione del contratto.
- 14.2 In considerazione del completo esonero del Committente e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi del Committente e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l'Appaltatore, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente il Committente.

ART.15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 15.1 Il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito per brevità "il Direttore") verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni contrattuali, ai sensi dell'art.101 D.Lgs.50/2016 s.m.i..
- 15.2 Il direttore provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal Committente, assicurando così la regolare esecuzione del contratto.

- 15.3 La Committente si riserva la facoltà di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento.

ART. 16 - CONTROVERSIE

- 16.1 Per qualsiasi controversia eventualmente derivante dal Contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il T.A.R. Piemonte, ed anche nel caso in cui l'Appaltatore sia un soggetto di diritto straniero, sarà applicabile la legge italiana.

ART. 17 - DOMICILIO

- 17.1 Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto si riterrà valida, se inviata al seguente indirizzo: Via Maria Vittoria 19, 10123 Torino nonché al seguente n. di fax 011/883426 e all'indirizzo di posta elettronica: amministrazione@pec.turismotorino.org

ART. 18 - CLAUSOLE FINALI

- 18.1 Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme.
- 18.2 Qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato da entrambe le parti.
- 18.3 L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.
- 18.4 Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che il Committente si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale.
- 18.5 L'Appaltatore, con la stipulazione del presente contratto dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale della Committente, www.turismotorino.org e di accettare il contenuto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001, obbligandosi a rispettare le prescrizioni in esso contenute ed ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001.
- 18.6 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni contenute nella lettera di invito ed alla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia in quanto applicabile e al codice civile.

ART. 19_ TRATTAMENTO DATI PERSONALI

19.1 Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e al GDPR 679/16 e successive Direttive Comunitarie, le parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito al trattamento ed alla comunicazione a terzi dei dati personali in relazione a tutti gli adempimenti connessi o comunque relativi al presente accordo.

ART. 20 – ALLEGATI

- a) Capitolato speciale;
- b) Offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai fini della tracciabilità, ai sensi dell'art. 11.3 del presente contratto;
- d) Garanzia definitiva;
- e) Copia del bonifico del rimborso degli oneri di gara ai sensi dell'art. 12 della lettera d'invito.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li _____

Per TURISMO TORINO E PROVINCIA

per l'Appaltatore

Il Direttore

Daniela Broglio

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art. 1341, gli art. 7 (penali), art. 4 (pagamento a 90 giorni d.f.f.m.), art. 9 (varianti), art. 12 (risoluzione del contratto), art. 13 (responsabilità dell'Appaltatore), art. 14 (elezione di foro).

per l'Appaltatore

--	--	--	--

- **che il conto è da riferire:**

al contratto rep. n. _____ del _____

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con Turismo Torino e Provincia

- **di essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;**

- **di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 del D. Lgs. 196/2003)**

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica.